COLLANA
STRUMENTI

Le ASSICURAZIONI per le organizzazioni di volontariato

CSV
CENTRO SERVIZIO
PER IL **VOLONTARIATO**
DELLA PROVINCIA DI VERONA

2

il Centro di servizio per il volontariato

NASCE
CON L'OBIETTIVO
DI SUPPORTARE,
SOSTENERE
E QUALIFICARE
LE ORGANIZZAZIONI
DI VOLONTARIATO

E PIÙ IN GENERALE
DI ESSERE AGENTE
DI SVILUPPO
DEL VOLONTARIATO
E DELLA CULTURA
DELLA SOLIDARIETÀ.

Diamo una mano a chi da una mano.

Le ASSICURAZIONI per le organizzazioni di volontariato

LE ASSICURAZIONI PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

PREMESSA

Attraverso questa pubblicazione il Centro Servizi per il Volontariato di Verona intende fornire alle Organizzazioni di volontariato (OdV) degli strumenti utili per analizzare e comprendere gli aspetti inerenti la copertura assicurativa prevista dalla "**Legge Quadro sul volontariato",** la **n. 266 dell'11 Agosto 1991.**
Tale legge introduce nell'ordinamento giuridico italiano la figura delle OdV, caratterizzate dalla finalità solidaristica e dalla prevalenza delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti.
L'articolo 2 definisce l'attività di volontariato come quella prestata "*in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza scopo di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà*". L'articolo prosegue specificando che l'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario e che al volontario possono essere solo rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
A tutela del volontario è espressamente sancito, all'art. 4 di tale legge, che le OdV hanno l'obbligo di *"assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi".*

Vista l'eccessiva vaghezza di tale norma, è stato successivamente emanato un decreto del **Ministro dell'Industria 14 Febbraio 1992** che disciplina a livello operativo, attraverso i suoi quattro articoli, questo obbligo assicurativo in capo alle organizzazioni, prevedendo le modalità in cui le polizze assicurative possono essere stipulate, gli adempimenti cui sono tenute le OdV, e gli strumenti di controllo e garanzia.
Risulta evidente come tali definizioni siano soggette a varie interpretazioni lasciando l'OdV nella difficoltà di comprendere le proprie reali esigenze assicurative, nonché quale sia la polizza più conveniente per i propri volontari.

A tal fine, oltre che nell'ottica di tutelare chi presta attività di volontariato all'interno di Organizzazioni di volontariato si cercherà di approfondire e soprattutto di fornire dei chiarimenti su tale obbligo assicurativo.

IL CONTRATTO D'ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione è disciplinato dagli articoli 1882 e seguenti del Codice Civile. L'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a indennizzare l'assicurato, entro i termini convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Più precisamente, si parla dell'esistenza di un'alea, ovvero di una incertezza, di rischio (rischio aleatorio). L'assicurazione, quindi, ha lo scopo principale di trasformare il rischio in una "spesa". Infatti attraverso la stipula di un contratto, l'assicurato intende "quantificare" il danno patrimoniale che esso avrebbe se l'evento garantito (il rischio) si verificasse.
Attraverso il versamento del premio, quindi, la Compagnia assicuratrice accolla a sé la gestione dell'eventualità del verificarsi dell'evento (detto "sinistro") al concretizzarsi dello stesso, corrispondendo all'assicurato (ovvero agli eventuali eredi e/o beneficiari da quest'ultimo indicati) il capitale (o la rendita nel caso ad esempio di assicurazioni sulla vita) pattuito.
L'assicurato deve fornire all'assicuratore tutte le informazioni utili a consentire la valutazione del rischio per determinare adeguatamente il premio.
All'interno del contratto, che è consensuale, le parti stabiliranno l'oggetto e la durata dello stesso. Questo contratto deve essere redatto per iscritto ed il documento che ne fornisce la prova è la polizza assicurativa.

ASPETTI NORMATIVI

Prima di analizzare nello specifico la normativa inerente all'obbligo assicurativo, si riportano, nella tabella sottostante, i principali aspetti di tale materia, individuando così punti chiave fondamentali e relativi riferimenti normativi.

Tabella 1

PUNTI CHIAVE	RIFERIMENTI NORMATIVI
L'OBBLIGO ASSICURATIVO	
Le Organizzazioni di Volontariato hanno l'obbligo di fornire una copertura assicurativa ai propri volontari per eventuali infortuni, malattie, e responsabilità civile verso i terzi.	Art. 4 Legge 11 Agosto1991, n. 266. Art. 1 Decreto Ministero dell'Industria 14 Febbraio 1992. Art. 15 Legge Regionale Veneto 30 Agosto 1993, n. 40.
CHI DEVE ESSERE ASSICURATO	
Le Organizzazioni di Volontariato devono assicurare tutti gli aderenti che prestano attività di volontariato e non qualunque altro individuo che opera nella sfera dell'Organizzazione.	Art. 4 Legge 11 Agosto1991, n. 266. Art. 1 Decreto Ministero dell'Industria 14 Febbraio 1992.
COME ASSICURARE I PROPRI VOLONTARI	
Le assicurazioni possono essere stipulate in forma collettiva oppure in forma numerica e le organizzazioni sono obbligate a tenere il registro dei volontari attivi.	Art. 4 Legge 11 Agosto1991, n. 266. Artt. 2 e 3 Decreto Ministero dell'Industria 14 Febbraio 1992.
IN CASO DI CONVENZIONI CON GLI ENTI PUBBLICI	
Le Organizzazioni di Volontariato che intendono concludere convenzioni con gli Enti Pubblici devono dotare i propri volontari di una copertura assicurativa. Gli oneri di tale copertura assicurativa sono a carico dell'ente pubblico contraente della convenzione.	Art. 4 Legge 11 Agosto1991, n. 266. Art. 8 Legge Regionale Veneto 30 Agosto 1993, n. 40.

Dalla lettura della tabella 1 risulta evidente che il riferimento normativo principale sia costituito dalla Legge 266/1991, la quale ha unificato una serie di normative contenute in leggi e decreti regionali spesso assai differenti tra loro, che comportavano una eccessiva frammentarietà nella legislazione del Non Profit. Certo è che tali riferimenti normativi non

esauriscono assolutamente la materia e bisogna fare riferimento ad altre fonti normative, quali il Codice Civile, o la prassi, nell'attesa che il legislatore provveda alla redazione di un, tanto auspicato, unico testo unico del Terzo Settore.

OBBLIGO ASSICURATIVO

L'obbligo assicurativo in capo alle organizzazioni di volontariato

Come anticipato nel capitolo precedente, l'art. 4 della legge 266/1991, in unione con il D. M. 14 Febbraio 1992, istituisce in capo alle OdV l'obbligo di prevedere una apposita copertura assicurativa per i propri volontari, non solo relativamente ai rischi di malattia ed infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, ma altresì una copertura per la responsabilità civile, ovvero per i danni procurati a terzi durante l'attività stessa. Tale obbligo deriva dal fatto che **quotidianamente il volontario si trova a dover affrontare delle situazioni potenzialmente a rischio, durante l'espletamento dei compiti istituzionali che gli vengono assegnati**. Dalla lettura dei due testi di legge si evince che l'obbligo assicurativo riguarda:

- unicamente le OdV iscritte regolarmente negli appositi registri del volontariato;
- i volontari che concretamente ed attivamente prestano la propria attività di volontariato (i c.d. "volontari attivi") e non anche i semplici soci sostenitori o simpatizzanti dell'OdV;
- i rischi di malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi nell'espletamento dell'attività istituzionale.

Le leggi stabiliscono che la polizza assicurativa sarà stipulata unicamente con le imprese assicuratrici private attraverso **l'impiego di polizze standardizzate,** che vedranno come contraente l'OdV, come assicuratrice l'impresa privata e come assicurato il volontario dell'OdV. Una volta stipulata la polizza l'OdV è tenuta a darne comunicazione, entro i successivi 30 giorni, agli organi interessati, ovvero alla propria Regione, o Provincia Autonoma, ed all'Osservatorio Nazionale del Volontariato.
Infine, tali polizze, oltre che nel rispetto delle modalità previste dal Codice Civile (vedi artt. 1882 C.C. e ss.), possono essere stipulate dalle OdV anche come polizze individuali, attraverso contratti in forma collettiva o numerica (ovvero polizze che prestino un'unica copertura assicurativa per una pluralità di persone), che non fanno quindi riferimento alla singola persona del volontario, ma fanno riferimento al **registro dei volontari** della OdV.

- **Forma individuale**: si creano tante assicurazioni quanti sono i soggetti che operano all'interno della OdV, ciascuna differente dall'altra a seconda dell'attività e della singola persona assicurata.
- **Forma collettiva**: si creano dei rapporti assicurativi in capo a dei sog-

getti ben determinati, che vengono elencati nominativamente all'impresa assicuratrice. Ovvero la polizza assicurativa è unica ed è valida come copertura solo per quei volontari che vengono indicati nominativamente dall' OdV e non per coloro che non ne viene data comunicazione alla compagnia assicuratrice.

- **Forma numerica**: i soggetti destinatari di copertura assicurativa sono stabiliti dall'OdV attraverso un numero massimo di volontari (e quindi con dei capitali fissi per ciascuno) che prestano la loro attività. Ovvero la polizza assicurativa è unica ed offre una copertura esclusivamente a quei volontari che sono stati regolarmente inseriti nel registro dei volontari, senza comportare, di conseguenza, un obbligo in capo all'OdV di fornire in continuazione i nominativi dei singoli volontari.

Tabella 2

TIPO DI POLIZZA	CARATTERISTICHE E CONVENIENZA	ESEMPIO
POLIZZA INDIVIDUALE	Si stipulano N° polizze per N° volontari a seconda delle proprie necessità e valutazioni d'interesse. Conveniente per le Odv che hanno pochi volontari ed impiegati in attività totalmente differenti per rischi e mansioni.	Ognuno ha la sua polizza personale: Mario 100 E di polizza Giorgio 75 Euro di polizza Luca 250 Euro di polizza
POLIZZA COLLETTIVA	Si stipula un'unica polizza valevole unicamente per i volontari, iscritti nel Registro dei Volontari, i cui nominativi vengono comunicati alla compagnia. Ciò comporta una continua ed accorta comunicazione tra la OdV e la compagnia assicuratrice inerente ogni ingresso, od uscita, di volontari nel corso dell'anno. Conveniente per le OdV con un buon numero di volontari stabile e sicuro e con basso ricambio di volontari.	Sono assicurati i volontari il cui nome è stato comunicato alla compagnia ed iscritto nel Registro del Volontario: Mario 100 Euro di polizza Giorgio 100 Euro di polizza Luca 100 Euro di polizza
POLIZZA NUMERICA	Si stipula un'unica polizza su un numero di volontari (stabiliti dall'OdV per quell'anno), nel caso il numero può essere modificato, e lo stesso è comprensivo e rappresentativo unicamente dei volontari iscritti nel Registro dei Volontari. Conveniente per le OdV con un buon numero di volontari ed un alto ricambio di questi.	Sono assicurati unicamente i volontari iscritti nel registro del Volontariato: Mario 100 Euro di polizza Giorgio 100 Euro di polizza Luca 100 Euro di polizza

Alla luce di quanto esposto, risulta quindi evidente la fondamentale importanza del registro dei volontari, che l'OdV ha il compito di tenere sempre aggiornato, in quanto, ad esempio nel caso di polizze stipulate soprattutto in forma numerica, costituisce un elemento probatorio essenziale per individuare i singoli volontari. Permette, cioè, di identificare con esattezza chi siano i soggetti assicurati che, al contrario, nella polizza erano semplicemente indicati tramite un numero.
La Regione Veneto, ai fini di iscrivere una OdV nel Registro Regionale del Volontariato, richiede che l'associazione rispetti l'obbligo assicurativo disposto dall'art. 4 della L. 266/91. Nella richiesta della documentazione, ai fini dell'istruzione della pratica, tuttavia, non è necessario allegare la ricevuta dell'assicurazione (a meno che non sia la stessa Regione a richiedere ulteriore documentazione in tal senso), ma è sufficiente, nel modello di iscrizione predisposto dalla Regione, autocertificare l'avvenuta stipula dell'assicurazione e, quindi, il rispetto di tale adempimento. A tale proposito si ricorda la rilevanza penale di una eventuale dichiarazione non veritiera, ovvero di un'autocerticazione falsa nella realtà, che comporta, appunto, sanzioni penali ex art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

IMPORTANTE

Ai sensi della L. 266/1991 l'obbligo di copertura assicurativa è elemento essenziale per le OdV per l'eventuale stipula di convenzioni con gli enti pubblici ed relativi oneri sono a carico degli enti stessi. L'art. 7, infatti, dispone che in caso di stipula di convenzione, l'ente pubblico si assumerà le spese assicurative per le attività oggetto della stessa convenzione, fornendo, quindi, copertura sia per la responsabilità civile che per le malattie e gli infortuni.

Il registro dei volontari

L'articolo 3 del D.M. 14 febbraio 1992 individua, come uno dei principali adempimenti per le OdV, la redazione e l'aggiornamento continuo di un apposito Registro dei Volontari.
Questo registro ha come compito principale, come precedentemente accennato, quello di fornire un **elenco sempre dettagliato ed aggiornato**

degli individui che prestano il proprio tempo come volontari per le attività dell'OdV, e si qualifica come documento probatorio verso terzi.
Tale documento è, infatti, l'unico che può dimostrare quanti e quali siano i volontari che operano presso un'organizzazione e diventa, quindi, essenziale per la compagnia assicuratrice, in quanto **solo coloro che sono esplicitamente individuati e trascritti in tale registro hanno diritto all'eventuale indennizzo da parte della compagnia**.

Tabella 3

Numero	Data di ammissione	Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Indirizzo	Data di recesso	Registrazione: data e firma
1	10/05/2008	Pedato Luigi	Verona 08/08/1984	Via Mazzini18, 37100, VR		10/05/2008
Pagina n°__1_____ di pagina n°__1_____						

Esempio di Registro dei Volontari: tabella 2

Come risulta dalla tabella 3 (dove è riportato un esempio di Registro dei Volontari) è necessario inserire i dati identificativi del volontario assicurato (si può tranquillamente utilizzare anche il Codice Fiscale), ponendo soprattutto attenzione alla compilazione delle date di registrazione e di recesso, fondamentali per il riconoscimento della copertura assicurativa.
Lo stesso art. 3 del D.M. 14 Febbraio 1992 individua le modalità cui bisogna attenersi per la redazione di tale registro premettendo che il registro deve "*essere numerato progressivamente in ogni pagina* (ad esempio come in tabella 2: pagina 1 di pagine 1) *e bollato in ogni foglio da notaio..[..].. o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti*" ed infine deve essere indicato in ultima pagina "*il numero dei fogli che lo compongono*".

Ad esempio, presso il **Comune di Verona** per la vidimazione del Registro dei volontari, che viene effettuata dagli uffici dell'anagrafe (Servizi Demografici), è richiesto che l'OdV presenti copia del Decreto Regionale d'iscrizione (che fa fede di avvenuta iscrizione al Registro Regionale del Volontariato) e che il registro sia, ovviamente, intestato alla OdV che ne fa richiesta.

Il registro, infatti, funge da "diario delle entrate ed uscite" e, quindi, **la registrazione del volontario deve essere effettuata il giorno stesso in cui il volontario inizia la sua attività presso l'OdV** ed ovviamente dovrà essere riportata anche l'eventuale data di cessazione dell'attività, il giorno stesso in cui questa terminerà. L'OdV è obbligata a comunicare tempestivamente alla compagnia assicuratrice qualsiasi variazione dei nominativi del Registro dei Volontari, in caso di stipula di polizza collettiva, al fine di mantenere costantemente aggiornata e reale la situazione assicurativa dei propri volontari.
Come si evince dalla tabella 3 per ciascun volontario (ex art. 3 D.M. 14 Febbraio 1992) dovranno essere indicati:

- nome e cognome;
- codice fiscale (facoltativo);
- luogo e data di nascita;
- residenza;
- data e firma del volontario all'atto della registrazione.

ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

L'assicurazione contro il rischio d'infortuni e malattie

Il contratto di assicurazione contro gli infortuni e le malattie per i volontari delle OdV presenta le stesse caratteristiche di qualsiasi altro contratto d'assicurazione e risulta così regolato dalle norme contenute nel Codice Civile (art. 1882 C.C. e seguenti). Pertanto le definizioni di infortunio e malattia vengono fissate, anche per le OdV, dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA).

- **Infortunio**: l'evento determinato da cause fortuite esterne al soggetto assicurato, le cui ripercussioni fisiche non sono volute né prevedibili dall'assicurato e che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente oppure un'inabilità temporanea.
- **Malattia**: ogni alterazione dello stato di salute, non dipendente da infortunio, causata da alterazioni organiche o funzionali.

In caso d'infortunio il rischio è costituito dalla possibilità che il volontario, nell'esplicazione della propria attività istituzionale, subisca un danno alla propria persona che lo costringa in modo temporaneo (per un periodo più o meno lungo), o permanente (per sempre) a vedere ridotte le sue capacità fisiche. In caso di malattia, al contrario, il rischio che deriva dal verificarsi dell'evento comporta la necessità, per il volontario, di dover usufruire all'assistenza sanitaria (nei casi in cui sarà evidente il nesso di causalità tra la malattia e l'attività del volontario).

Ovviamente **è sempre compito dell'OdV comunicare in termini di chiarezza e tempestività l'oggetto delle prestazioni dei propri volontari ed ogni variazione rispetto i presupposti del contratto originario, sia che ciò comporti un aumento del rischio del proprio volontario sia che provochi una diminuzione dello stesso**.

Infine dalla tabella 4 si evince che le garanzie tipiche inserite nelle polizze sono quelle generalmente previste nella maggior parte delle polizze assicurative ed in ogni caso sarà sempre opportuno valutare con il proprio consulente assicurativo quali tra queste garanzie avrà priorità rispetto alle altre, cercando di ottenere la miglior copertura per la propria realtà associativa.

Tabella 4

	LO SONO…	NON LO SONO…	GARANZIE TIPICHE DELLE POLIZZE…
INFORTUNIO	I traumi, le cadute, gli incidenti, le lesioni… verificatisi nel corso dell'attività di volontariato a causa di fattori esterni. Ad esempio la rottura di una gamba nel montaggio di un gazebo per una manifestazione, o la rottura di un polso, mentre seduto sulla sedia in ufficio, questa cede sotto di lui.	• Gli eventi seppur dovuti a fattori esterni caratterizzati da una particolare natura catastrofale (es. guerra, terremoto...). • Le lesioni derivanti da aggravamento di malattie od infortuni che erano già presenti.	• Morte • Invalidità permanente • Rimborso spese • Diaria da ricovero o da gessatura • Indennità di degenza
MALATTIA	Le malattie contratte dal volontario nell'espletamento della sua attività istituzionale ed aventi un nesso con l'attività stessa. Ad esempio l'infezione contratta da chi segue dei pazienti in ospedale.	• Le malattie non derivanti da cause esterne ma derivanti dallo stato di salute del volontario. • Le malattie mentali e psichiche, intossicazioni derivanti da abuso di alcool, psicofarmaci o stupefacenti.	• Invalidità permanente da malattia • Rimborso spese sanitarie • Diaria da ricovero o da convalescenza • Indennità di degenza
IMPORTANTE: Sono ovviamente soggetti a copertura assicurativa **unicamente gli infortuni o le malattie che si verificano durante lo svolgimento da parte del volontario delle attività istituzionali a lui assegnate**. Questo è un nesso **fondamentale** per il riconoscimento del risarcimento.			

IMPORTANTE

- **L'inabilità temporanea** è rappresentata dalla durata della malattia, cioè dal tempo necessario per guarire dalle lesioni riportate a seguito del sinistro e riprendere l'attività ordinaria. Viene risarcita attraverso un rimborso giornaliero pattuito all'interno della polizza, più comunemente definito come **diaria**. Ad esempio: un volontario, nello svolgimento dell'attività di volontariato, si sloga una caviglia, di conseguenza gli verrà risarcita dall'assicurazione una cifra di circa 25 Euro (diaria) al giorno a causa della sua incapacità di attendere alle sue occupazioni per quel periodo di tempo necessario a riacquistare le proprie capacità.

- **L'invalidità permanente** è costituita invece dalla diminuzione della capacità fisica valutata in punti percentuali da un medico legale. Essa viene sempre risarcita come danno biologico, e liquidata altresì quale danno specifico lavorativo, qualora la lesione abbia diminuito le peculiari capacità lavorative del soggetto, riducendone conseguentemente il reddito. Ad esempio: un volontario, nello svolgimento dell'attività di volontariato, perde un dito della mano, di conseguenza gli viene riconosciuta una invalidità permanente pari al 12% ed un risarcimento, quindi, di circa 4.000 Euro.
- **L'indennità di degenza** è stabilita all'interno di ciascuna polizza e presuppone un risarcimento all'assicurato di una somma per ogni giorno di ricovero (dovuto ad infortunio o malattia) e per un massimo di giorni sempre stabilito all'interno della polizza. Ad esempio, un volontario, nello svolgimento dell'attività di volontariato, contrae una intossicazione alimentare e viene ricoverato per 6 giorni in ospedale, di conseguenza gli verrà corrisposta una cifra pari a 5 Euro al giorno per ogni giorno di ricovero.

L'assicurazione per la responsabilita civile verso i terzi

L'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi implica un danno subìto da una terza persona. Invero le norme del Codice Civile recitano, all'art. 2043, che "*qualunque fatto dannoso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*".
Nel nostro caso spetta alle OdV tutelarsi e **fornire la copertura assicurativa ai propri volontari, nel caso che questi procurino involontariamente danni a terzi, nell'espletamento della loro attività istituzionale**. Per meglio comprendere questo obbligo assicurativo in capo alle OdV, occorre sapere che:

- è la responsabilità extra contrattuale, non derivante, quindi, da inadempimento di un vincolo contrattuale (ad esempio la convenzione con gli Enti Pubblici);
- l'assicurazione copre unicamente i danni **involontari**, verificatisi durante le attività istituzionali, e non quelli commessi con dolo o colpa grave;
- per terzi, generalmente, si intendono unicamente le **persone estranee** all'associazione e non i volontari tra loro, a meno che non sia espressamente previsto dalla polizza che i volontari risultino terzi tra loro;

- i danni che hanno copertura assicurativa sono unicamente quelli cagionati **nel corso delle attività istituzionali** e quindi occorre fare riferimento alle attività che risultano dall'atto costitutivo e dallo statuto;
- l'assicurazione copre l'eventuale danno cagionato entro un determinato limite (**massimale**) stabilito all'interno della polizza, oltre il quale rispondono, con i propri beni, il volontario e l'OdV.

Un esempio può essere utile per intendere la reale importanza di una adeguata copertura assicurativa contro i danni derivanti da responsabilità civile verso i terzi. Immaginiamo una OdV che lavori all'interno di centri estivi con i propri volontari, i quali interagiscono e giocano con i bambini ospiti del centro. Uno di questi volontari, accidentalmente, provoca una caduta ad un bambino che gli comporta dei danni irreversibili, per un ammontare di circa 1.000.000 di Euro, come stabilito successivamente dal giudice. La polizza prevede un massimale di circa 500.000 Euro (massimale genericamente previsto da tutte le polizze standard), che la compagnia assicuratrice provvede, quindi, a risarcire. Di conseguenza, il volontario e l'OdV rimangono debitori nei confronti della famiglia del bambino della differenza del danno subito ed il risarcimento pagato dalla compagnia assicuratrice, ovvero di ben 500.000 Euro.
La Compagnia assicuratrice è tenuta a corrispondere al danneggiato il risarcimento del danno subìto da parte del volontario nel corso dell'espletamento della propria attività istituzionale nei limiti del massimale stabilito all'interno della polizza. Di conseguenza, qualora il danno che deve essere risarcito al danneggiato ecceda il massimale stabilito all'interno della polizza, il volontario e l'OdV, secondo quanto previsto dall'art. 2049 C.C. (inerente la responsabilità dei padroni e dei committenti), rimangono debitori verso il danneggiato della differenza tra il danno subito ed il risarcimento pagato dalla Compagnia assicuratrice.
Pertanto, le OdV che svolgono attività istituzionali che comportino una probabilità elevata di poter cagionare danni alla salute di terzi è opportuno che concordino attentamente con la propria Compagnia, in sede di stipula di polizza, il massimale adatto, o quantomeno più adatto, all'attività che viene realmente svolta dai propri volontari.

Tabella 5

	COSA è...	COSA NON è	GARANZIE TIPICHE DELLE POLIZZE...
RESPONSABILITÀ CIVILE	• I danni a terzi che vengono cagionati solo nel corso delle attività istituzionali sempre ed unicamente con il presupposto della non volontarietà.	• Sono esclusi i danni derivanti dalla circolazione con veicoli a motore (in quanto già compresi in altre assicurazioni obbligatorie come l'RC Auto). • Sono esclusi i danni cagionati durante lo svolgimento di attività mediche.	• Responsabilità civile del volontario • Responsabilità civile dell'OdV

In materia di responsabilità civile, generalmente, sono previste come garanzie indispensabili all'interno delle polizze:

- **la responsabilità civile personale del volontario** che lo tutela contro i rischi derivanti per i danni cagionati a terzi durante lo svolgimento dell'attività istituzionale;
- **la responsabilità civile dell'OdV** che offre tutela all'organizzazione stessa ed agli amministratori sempre per i danni procurati dalla proprietà ed esercizio delle attrezzature, o strutture, o animali necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali.

LE ASSICURAZIONI FACOLTATIVE PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Quanto detto sino qui era inerente al cosiddetto obbligo assicurativo ex art. 4 della Legge 266/1991, ma ciò non preclude alle OdV la possibilità di stipulare, oltre a quelle obbligatorie, delle polizze assicurative di altro tipo, a seconda delle necessità, che possiamo definire "facoltative".
Spesso queste polizze non sono propriamente "facoltative", ma risultano **indispensabili per tutelare l'OdV da eventuali rischi alle proprie strutture od alle proprie apparecchiature**. Si pensi, ad esempio alla polizza Kasko per le autovetture (e per chi le guida), nel caso una OdV che ne sia proprietaria e le metta a disposizione del proprio personale, ad una polizza contro il rischio d'incendio delle proprie strutture, ad un guasto, ad un furto, o infine ad un cortocircuito alle proprie apparecchiature.

Ovviamente la decisione di tutelarsi da un punto di vista assicurativo è una valutazione che spetta alla singola OdV, ma, sebbene tali assicurazioni siano facoltative non tutelandosi in questo senso si rischia di **esporre inutilmente l'organizzazione a spese o risarcimenti eccessivamente onerosi**, che potrebbero comportare delle gravi difficoltà economiche per l'OdV.
Di conseguenza, per evitare una simile situazione, a titolo esemplificativo, di seguito riportiamo alcuni tipi di polizze, le più comuni, che nella prassi vengono maggiormente utilizzate dalle OdV.

Polizza incendio

Per tutelare le proprie strutture (immobili) contro i danni derivanti, ad esempio, da incendio, fulmini, scoppio eventi atmosferici, sociopolitici ed altri appositamente inseriti nella polizza.
Comporta la stipula di una polizza assicurativa contro il rischio di danno alla propria struttura, prevedendo un determinato massimale che copra le spese di una eventuale ricostruzione del fabbricato o di parte di essa. Può essere stipulata, oltre che per incendio (incendio, fulmine e scoppio), anche per i danni derivanti da acqua condotta, eventi atmosferici e sociopolitici. È una polizza consigliata soprattutto a quello OdV che sono proprietarie dei beni, o che hanno i beni in comodato, il cui contratto prevede un 'azione di rivalsa da parte del proprietario dei beni.

Polizza incendio del contenuto

Per tutelare i propri beni presenti nelle proprie strutture (macchinari, attrezzature, arredamento, merci, valori, eccetera) contro i danni derivanti, ad esempio, da incendio, fulmini, scoppio eventi atmosferici, sociopolitici ed altri appositamente inseriti nella polizza.
La polizza, in questo caso, copre i rischi di danneggiamento del così detto contenuto della struttura e quindi dell'arredamento ed elettrodomestici. Il massimale che viene stabilito funge da tutela contro i danni derivanti da incendio, fulmine e scoppio. Inoltre, come nel caso della polizza incendio "base" si può prevedere anche la copertura per i danni derivanti da acqua condotta, eventi atmosferici e sociopolitici. Consigliata, soprattutto, ai proprietari di quei beni che hanno un valore economico elevato.

Polizza furto

Per tutelare i propri beni presenti nelle proprie strutture (macchinari, attrezzature, arredamento, merci, valori, eccetera) contro eventuali furti, rapine od estorsioni.
La polizza copre l'assicurato dai rischi derivanti da furto, rapina, estorsione ed eventualmente anche da atti vandalici e danni conseguenti a furti. Ovviamente la condizione presuppone una violazione delle difese esterne (ad esempio: rottura o scasso, falsificazione di chiavi...). L'eventuale risarcimento corrisponde al valore che le cose sottratte o danneggiate avevano al momento del sinistro. Anche in questo caso tale polizza è consigliabile alle OdV proprietarie, o che usufruiscono di beni altrui (su cui vige il diritto di rivalsa da parte del proprietario), soprattutto se tali beni abbiano un valore economico elevato.

Polizza "all risk" per le proprie apparecchiature elettroniche

Per tutelare le proprie apparecchiature elettroniche contro eventuali rischi (ad esempio un cortocircuito od incendio) derivanti da qualsivoglia fattore salvo quelli espressamente esclusi.
Il massimale, in questo caso, è previsto all'interno della polizza come copertura per il valore della strumentazione o apparecchiatura elettronica di proprietà o anche semplice in uso dall'associazione. La locuzione "All Risk" sottintende tutti i rischi tra cui il furto, l'incendio, il cortocircuito e

pure la caduta accidentale. Consigliata, come già indicato più sopra, ai proprietari di quei beni che hanno un valore economico elevato.

Polizza kasko

Per tutelare la propria autovettura da eventuali sinistri (ad esempio un tamponamento) causati dal dipendente o volontario che la guida.
Tale polizza copre l'eventuale danno subito dall'autovettura in seguito ad un sinistro, o, se stabilito altrimenti, anche i danni in seguito a tamponamento o ribaltamento, attraverso un massimale fissato dalle parti al momento della stipula della polizza. Consigliabile a tutte le OdV che posseggono mezzi di trasporto che vengono utilizzati dai propri soci o volontari.

IMPORTANTE
Le assicurazioni in caso di organizzazione di eventi, viaggi, gite od escursioni

Queste polizze, sino a qui indicate, sono quelle più comuni e che genericamente vengono utilizzate dalle varie OdV, a seconda delle loro effettive necessità. Ve ne sono altre che non sono state nominate in quanto caratterizzate dalla loro occasionalità e particolarità, conseguente al verificarsi di eventi caratterizzati, per l'appunto, da eccezionalità e temporaneità. Citiamo a titolo esemplificativo e rappresentativo **l'organizzazione di eventi** (come possono essere eventuali manifestazioni, o esposizione di banchetti), oppure l'organizzazione di un **viaggio** (un week end in montagna con un gruppo di adolescenti aderenti all'OdV in apposite strutture), di una **gita** (si pensi all'OdV che accompagna gli anziani del paese in gita sul lago), od infine di una semplice **escursione** (i bambini del centro estivo che vengono portati in piscina).
In questi casi sono genericamente previste delle apposite polizze, vista l'occasionalità dell'evento. Consigliamo, quindi, vivamente alle singole OdV di parlare accuratamente e dettagliatamente con la propria Compagnia assicuratrice per cercare di stipulare la giusta polizza e la relativa copertura assicurativa adatta al caso di specie ed alle necessità dell'OdV e dei suoi volontari. Infine, soprattutto nel caso di organizzazione di viaggi, gite, od escursioni conviene sempre chiedere alla propria Agenzia o Tour Operato, poiché genericamente, oltre all'organizzazione dell'evento, nel "pacchetto" sono ricompresi anche gli aspetti assicurativi.

COME STIPULARE UNA POLIZZA ASSICURATIVA: ALCUNI CONSIGLI PRATICI

Come illustrato in queste pagine risulta evidente come, oltre che un obbligo di legge in relazione ai volontari, **la copertura assicurativa per ciascuna OdV sia una necessità per la propria salvaguardia**.
Ovviamente non esiste una formula comune che possa essere applicata, o consigliata, a tutte le OdV indistintamente in quanto ciascuna OdV si differenzia dall'altra per attività, *mission*, strutture, apparecchiature, numero di volontari, realtà associativa e quant'altro.

Di conseguenza **ogni OdV deve effettuare una valutazione interna sulle proprie necessità** e sui propri rischi:

- deve valutare non solo la tipologia delle **attività istituzionali**, ma anche il contesto dove queste vengono poste in essere (esempio: le associazioni di volontariato che operano in strutture ospedaliere con personale infermieristico volontario che utilizza determinate apparecchiature);
- deve valutare il **valore delle proprie strutture e delle strumentazioni** interne ad esse e gli eventuali rischi a cui sono sottoposte (esempio: la proprietà o il comodato d'uso della propria sede);
- deve valutare non solo il **numero di volontari che operano attivamente ma anche la tipologia di questi** ovvero l'età (genericamente le assicurazioni nelle polizze che propongono fanno una distinzione basata sull'età per gli over 75, o addirittura per gli over 65), ovvero la presenza di eventuali disagi (esempio: psichiatrici, fisici, sociali).

È evidente quindi che ogni singola OdV dovrà fare un'attenta valutazione delle proprie necessità, per comprendere i bisogni della propria realtà assicurativa, ciò anche attraverso l'aiuto di un consulente assicurativo che avrà il compito di proporre una polizza assicurativa *ad hoc*, il più possibile vicina ed attenta alle esigenze della OdV.

Il mondo delle OdV si caratterizza e si contraddistingue per la sua varietà: prendiamo ad **esempio** due differenti tipi di associazioni:

- *l'associazione A* fornisce mera assistenza o consulenza a soggetti in condizione di disagio attraverso un apposito centro di ascolto e sportello relativo;
- *l'associazione B* opera all'interno di una struttura ospedaliera, fornisce assistenza e sostegno a del personale anziano ospedalizzato.

Ragionando su queste due differenti tipologie associative risultano subito evidenti le diverse necessità assicurative in capo a ciascuna OdV.
Per l'associazione A il rischio d'infortuni o malattia sarà decisamente basso, viste le attività istituzionali previste, mentre per l'associazione B queste saranno elevatissime, visto il contesto lavorativo ed il personale ospedalizzato con cui si è in perenne contatto. La necessità di avere una adeguata copertura assicurativa porterà le due organizzazioni a stipulare delle polizze totalmente differenti, viste le differenti attività istituzionali ed i contesti dove queste vengono espletate, che comporteranno dei massimali assolutamente diversi (*ad hoc*) stabiliti accuratamente con la propria compagnia assicuratrice.
Infine immaginiamo un'organizzazione che si avvalga di volontari anziani o pensionati (ultra settantacinquenni o anche ultra sessantacinquenni, spesso esclusi dalle polizze), una risorsa assai diffusa nel mondo delle OdV. Ciò comporta, in ogni caso, un rischio d'infortunio o malattia superiore e la necessità, quindi, di trovare un apposita polizza assicuratrice che vi ricomprenda all'interno anche tale tipologia di volontario.

Risalta, quindi, immediatamente come sia impossibile creare delle polizze standard valevoli per tutte le OdV. Ognuna si caratterizza per le sue proprie peculiarità e necessita di una sua propria polizza derivante da una attenta e accorta analisi delle proprie necessità in concerto con la compagnia assicuratrice. Solo così si potrà avere una copertura assicurativa il più possibile adeguata e capace di prevenire rischi e problematiche conseguenze, non solo alla propria organizzazione, ma anche e soprattutto, a chi con essa collabora come volontario.

L'ultimo consiglio che ci sentiamo di fornire alle OdV è di porre particolare attenzione in sede di stipula delle polizze alle clausole comprese in esse. Questo non per una mancanza di fede nell'operato delle compagnie assicuratrici ma perché **ogni OdV deve stare attenta alle proprie esigenze e necessità assicurative**, infatti, nessuno meglio dell'amministratore dell'OdV conosce la realtà associativa in cui questa opera, con tutte le problematiche ad essa connesse ed i casi di disagio o rischio che si possono verificare.

L'OdV, infine, deve controllare accuratamente la propria polizza dove devono essere tassativamente indicate:

- le **esclusioni**, ovvero cosa, o chi (esempio: persona ultra settantacinquenne), **non** rientra nella copertura assicurativa;

- le **definizioni di ciascuna clausola o termine,** onde evitare eventuali fraintendimenti od incomprensioni;
- la **durata** della polizza, in modo da adeguare con scadenze non eccessivamente prolungate le specifiche della polizza alla realtà associativa, spesso varia e mutabile nel tempo (si consiglia di effettuarla annuale);
- quali sono **gli eventi garantiti** ed i **beni assicurati**, con esatta ed accurata identificazione degli stessi;
- il **valore** dei materiali assicurati ed i corrispondenti massimali.

APPENDICE NORMATIVA

IMPORTANTE: Riportiamo qui di seguito unicamente gli articoli citati all'interno della pubblicazione, ovvero quelli utili ai fini di un approfondimento legislativo della materia.

Legge quadro sul volontariato: legge 266, 11 agosto 1991

Art. 2: attività di volontariato
1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'associazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Art. 4: assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

Art. 7: convenzioni
1. Lo Stato, le regioni le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrano attitudine e capacità operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione,nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli

utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo delle loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui l'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Decreto Ministeriale: Ministero industria, commercio e artigianato, 14 febbraio 1992 successivamente modificato dal decreto 16 novembre 1992

Art. 1: assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (3), sono obbligate ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

Art. 2: polizze assicurative
1. Le assicurazioni di cui all'articolo precedente possono essere stipulate in forma collettiva o in forma numerica.
2. Le assicurazioni di cui al comma precedente sono quelle che, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati determinati o determinabili, con riferimento al registro di cui all'art. 3.
3, 4. Le predette assicurazioni, sulla base delle risultanze del registro di cui al successivo art. 3, devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato e che prestano attività di volontariato. Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro.
5. Per coloro che cessano dall'adesione alle organizzazioni di volontariato le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24 del giorno dell'annotazione della cancellazione nel registro.
6. Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all'assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze i nominativi dei soggetti di cui al comma 3 e le successive variazioni, contestualmente alla iscrizione nel registro previsto dall'art. 3.

Art. 3: adempimenti delle organizzazioni di volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato. Il registro, prima di essere posto

in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.
2. Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza.
3. I soggetti che aderiscono all'organizzazione di volontariato in data successiva a quella di istituzione del registro devono essere iscritti in quest'ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell'organizzazione.
4. Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi dei soggetti che per qualunque causa cessino di far parte dell'organizzazione di volontariato. L'annotazione nel registro va effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica.
5. Il registro deve essere barrato ogni qualvolta si annoti una variazione degli aderenti che prestano attività di volontariato, ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso o un suo delegato deve apporvi la data e la propria firma.

Art. 4: controllo
1. Il controllo viene esercitato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) nei limiti delle proprie competenze.
2. Le organizzazioni di volontariato comunicano a ciascuna regione o provincia autonoma nel cui territorio esercitano la loro attività ed all'osservatorio nazionale per il volontariato l'avvenuta stipulazione delle polizze concernenti le assicurazioni di cui all'art. 1 entro i trenta giorni successivi a quello della stipulazione delle polizze stesse.

Legge Regionale Veneto 30 agosto 1993, n. 40: norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato

Art. 8: convenzione
1. Le attività di volontariato, prestate all'interno di strutture pubbliche o di strutture convenzionate con gli enti pubblici, sono rese in regime di convenzione e solo dalle organizzazioni iscritte, da almeno sei mesi, al registro regionale di cui all'articolo 4.
2. Le convenzioni in atto stipulate dalle organizzazioni di volontaria-

to anteriormente all'entrata in vigore della presente legge devono essere adeguate entro un anno, ai principi e criteri nella medesima contenuti.

Art. 15: osservanza obblighi di legge
1. Le organizzazioni di volontariato sono tenute all'osservanza degli obblighi previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 in particolare della formazione del bilancio annuale e dell'assicurazione degli aderenti.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di legge di cui al comma 1 comporta la sospensione del godimento dei benefici e delle agevolazioni previsti per le organizzazioni di volontariato.
3. La cancellazione dal registro o la mancata conferma dell'iscrizione comportano la cessazione del godimento dei benefici e delle agevolazioni previsti dalla legge.
4. L'indebito godimento dei benefici e delle agevolazioni di legge, sono perseguiti a termini dell'ordinamento giuridico.
5. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge.

Codice Civile Italiano

Capo xx: dell'assicurazione
Disposizioni generali
Artt. 1882 e ss.

Art. 1882: nozione
L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Art. 2043: risarcimento per fatto illecito
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Art. 2049: responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

RECAPITI UTILI

Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA)
Sede nazionale in via della Frezza 70, 00816, Roma
Tel. 06 32688.1
contatto mail: info@ania.it
www.ania.it

Ufficio Anagrafe del Comune di Verona
Via adigetto 10, 37122, Verona
Tel. 045 8078327
contatto mail: direzione.anagrafe@comune.verona.it
Per gli altri comuni verificare presso le singole Segreterie Comunali

Direzione Regionale per i Servizi Sociali
(Ufficio promozione sociale e volontariato)
Sede Regionale presso Palazzo ex Ulss,
Dorsoduro 3493, 30121 Venezia
Tel. 041 2791420/421
contatto mail: dir.servizisociali@regione.veneto.it
www.regione.veneto.it

INDICE

Premessa pag. 3

Aspetti normativi pag. 5

Obbligo assicurativo pag. 7
L'obbligo assicurativo in capo le organizzazioni di volontariato pag. 7
Il registro dei volontari pag. 9

Assicurazioni obbligatorie pag. 12
L'assicurazione contro il rischio d'infortuni e malattie pag. 12
L'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi pag. 14

Le assicurazioni facoltative per le organizzazioni di volontariato pag. 17

Come stipulare una polizza assicurativa: alcuni consigli pratici pag. 20

Appendice normativa pag. 23

Recapiti utili pag. 27

Collana Strumenti

1. Le agevolazioni fiscali per le organizzazioni di volontariato
2. Le assicurazioni per le organizzazioni di volontariato
3. La privacy per le organizzazioni di volontariato
4. Come costituire una associazione di volontariato
5. Organizzazione di eventi - Aspetti fiscali, contabili e organizzativi
6. Intrattenimenti e spettacoli - Normativa e adempimenti
7. Dall'idea al progetto... tra bandi e formulari
8. Le parole della comunicazione
9. Azione volontaria e strategie organizzative - Come migliorare la presenza e la partecipazione dei volontari
10. Le raccolte fondi - Agevolazioni e adempimenti
11. La responsabilità degli amministratori e degli enti di volontariato

Collana Quaderni

- Bilancio di missione 2004
- Acca in fuga - Disabili e tempo libero
- Bilancio di missione 2005
- L'amministratore di sostegno - Una risposta di civiltà per la tutela dei diritti
- Bilancio sociale 2006
- Le associazioni di volontariato e l'ente pubblico
- Bilancio sociale 2007
- Bilancio sociale di missione 2008
- Tra le maglie della rete

Collana Guide

- Guida al volontariato veronese
- Le Sale Riunione della provincia di Verona
- Guida alle normative in materia di volontariato
- A vele spiegate
- Vademecum per la devoluzione del 5 per 1000
- Guida alle donazioni
- Aspetti legali, amministrativi, fiscali
- Formulario per le associazioni di volontariato

Collana Dossier

- Le domande frequenti sulle Associazioni di Volontariato
- Le Associazioni di Promozione Sociale
- Servizio Volontario Europeo - Guida per il volontariato
- Le prestazioni di lavoro a favore delle Associazioni di Volontariato
- L'impresa sociale
- Sicurezza per il Volontariato

Altre pubblicazioni

- Creativi per il volontariato - Catalogo della I° edizione del Concorso Giò in Volo
- Associazioni di volontariato ed enti pubblici - Atti del convegno 9 settembre 2006
- Il volontariato che cambia - I° rapporto FIVOL sul volontariato veronese e prospettive future
- Carta dei servizi e delle opportunità

Autore
Michele Piccoli, consulente CSV Verona

Edizione aggiornata novembre 2008

CSV VERONA OFFRE SERVIZI PER SOSTENERE, PROMUOVERE E SVILUPPARE LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO:

Consulenza
Attività di ascolto, informazione, orientamento delle organizzazioni di volontariato in materia legale, fiscale, amministrativa, normativa, gestionale nonché su temi quali: Servizio Civile e Servizio Volontario Europeo.

Formazione
Corsi di formazione per i volontari delle organizzazioni di volontariato, promossi direttamente o realizzati in collaborazione con le organizzazioni di volontariato.

Documentazione
Normative di settore, libri, riviste e mensili rivolti al volontariato.

Banca dati
Informazioni relative all'anagrafe delle organizzazioni di volontariato: settori di attività, aree d'intervento, recapiti principali.

Progettazione
Consulenza alle organizzazioni per progetti sperimentali e innovativi e per la progettazione di propri percorsi formativi.

Comunicazione
Raccolta e diffusione delle iniziative delle organizzazioni attraverso i mezzi più idonei. Supporto alle organizzazioni nelle proprie attività di comunicazione.

Tutti i servizi vengono resi, di norma, in modo gratuito a tutte le organizzazioni di volontariato, iscritte e non al registro regionale del volontariato. I servizi sono disponibili anche per gli altri soggetti del Terzo Settore, enti pubblici ed Enti non profit.

CSV - Centro Servizio per il Volontariato di Verona
via Cantarane, 24 - c/o ex Caserma Santa Marta - 37129 Verona
Tel. 045 8011978 - Fax 045 9273107
info@csv.verona.it - www.csv.verona.it